



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 29/08/2003

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 15

"Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, dopo la parola: "ungulati" aggiungere le seguenti: "e la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 agosto 2003

RAFFAELE FITTO